

ESLITE
DA BOLLO



ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale - APS

"Amici per il Tennis e lo Sport"

In data 28/06/2026, presso la sede ubicata in Agira via Pio La Torre snc, alle ore 19:00, si sono riunite le seguenti persone:

- Biondi Carmelo nato/a a Stoccarda il 07/02/1974 residente a Agira (EN) via Angelo Valenti n. 87, codice fiscale BND CML74B07Z112Q;
- Daidone Mario nato/a a Catania il 01/04/1969 residente a Agira (EN) via Aspromonte n.6, codice fiscale DDNMRA69D01C351R;
- Manno Angelo nato/a a Enna il 03/05/1978 residente a agira (EN) via Pio La Torre n. 7, codice fiscale MNNGL78E03C342T;
- Prestifilippo Cirimbolo Giacomo nato/a a Nicosia il 10/07/1984 residente a Agira (EN) via Largo Fiera n. 17, codice fiscale PRSGCM84L10F892S;
- Raccuglia Rosario nato/a a Catania il 12/07/1980 residente a Agira (EN) via Morina n.4, codice fiscale RCCRSR80L122C351A;
- Sidoti Giuseppe nato/a a Catania il 11/12/1985 residente a Agira (EN) via Vittorio Emanuele n. 412, codice fiscale SDTGPP85T11C351C;
- Taglialavore Alfonso nato/a a Enna il 10/07/1983 residente a Agira (EN) via Dottor Nicolò Palazzolo n. 17, codice fiscale TGLLS83L10C342P.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Prestifilippo Cirimbolo Giacomo, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Biondi Carmelo, quale segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e delinea gli obiettivi comuni.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 - Denominazione e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita fra i presenti l'Associazione denominata "Amici per il Tennis e lo Sport", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. Essa opera nel territorio della provincia di Enna.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Amici per il Tennis e lo sport APS".

2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Art. 2 - Sede legale

1. La sede dell'Associazione è stabilita a Agira (EN), in via Pio La Torre snc.

Art. 3 - Attività di interesse generale e finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promozione di attività ludico-motoria, ricreativa e sociale, anche mediante l'utilizzo di impianti sportivi per il gioco libero di tennis e di altre discipline non agonistiche;

- Lo sport come motore di inclusione, crescita e riscatto sociale. L'investimento nello sport dilettantistico rappresenta una strategia sinergica fondamentale per il benessere delle giovani generazioni e della comunità. Da un lato, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche offrono un presidio educativo accessibile a tutti, capace di promuovere sani stili di vita, disciplina e spirito di squadra. Dall'altro, l'integrazione di percorsi di formazione extra-scolastica trasforma il campo da gioco in un'aula alternativa a forte impatto sociale. Queste attività collegate diventano uno strumento concreto per contrastare la povertà educativa e prevenire la dispersione scolastica, offrendo ai ragazzi motivazione, autostima e competenze spendibili nello studio. In questo ambiente protetto e basato sul rispetto delle regole, lo sport si fa barriera naturale contro il bullismo, sostituendo l'isolamento e la prevaricazione con l'inclusione, il dialogo e il supporto reciproco, per accompagnare ogni giovane verso il pieno successo formativo e personale.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolgerà le seguenti attività specifiche:

- gioco amatoriale del tennis e di altri sport;
- tornei di Quartiere: Organizzazione di campionati, mescolando squadre composte da residenti storici, nuovi cittadini e ragazzi;
- il "Terzo Tempo" Educativo (Doposcuola e Sport): Creazione di una sinergia tra associazione e scuole;
- rigenerazione Urbana Partecipata: Giornate di volontariato in cui gli associati, le famiglie e i cittadini si uniscono per riqualificare parchi pubblici, campi degradati o aree verdi del quartiere. L'attività fisica si fonde con l'educazione civica e la cura del bene comune.

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati e procedura di ammissione

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche

precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dallo Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 9 - Statuto

1. Dopo lettura integrale dello stesso, i presenti approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione, il quale contiene le norme relative al funzionamento e all'amministrazione dell'ente.

2. Lo Statuto viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Art. 10 - Composizione del primo Consiglio Direttivo

1. I presenti, che costituiscono il primo nucleo di associati, stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri, e nominano a farne parte le seguenti persone, alle quali contestualmente si attribuiscono le relative cariche:

Prestifilippo Ciribolo Giacomo – Presidente

Manno Angelo – Vicepresidente

Biondi Carmelo – Segretario

Quadone Mario – Consigliere

ACIRA, 28-06-2026

- a) Gioco amatoriale del tennis e di altri sport;
b) Tornei di Quartiere: Organizzazione di campionati, mescolando squadre composte da residenti storici, nuovi cittadini e ragazzi;
c) Il "Terzo Tempo" Educativo (Doposcuola e Sport): Creazione di una sinergia tra associazione e scuole;
d) Rigenerazione Urbana Partecipata: Giornate di volontariato in cui gli associati, le famiglie e i cittadini si uniscono per riqualificare parchi pubblici, campetti degradati o aree verdi del quartiere. L'attività fisica si fonde con l'educazione civica e la cura del bene comune;
e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

Titolo II Norme sull'ordinamento interno

Art.4 - Associati e procedura di ammissione

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Il numero degli enti ammessi come associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Gli organi sociali

Art.8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) il Presidente;
d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorranti, per volontà dell'Assemblea;
e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorranti, per volontà dell'Assemblea.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

4. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio di esercizio;

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di revisione;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modificazioni dello Statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.10 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso deve essere inviato a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, fax, posta ordinaria, raccomandata, affissione presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art.11 - Validità dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Art.12 - Validità dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.13 - Votazioni

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Le votazioni sono effettuate in modo palese per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

3. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Art.14 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

2. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 7, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo non procede a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso spettano in particolare:

la predisposizione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

la determinazione dell'eventuale quota associativa annuale;

l'ammissione di nuovi associati;

ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Art.16 - Validità delle sedute del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Art.17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predisporre il bilancio di esercizio;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;

svolgere ogni altra attività ad esso demandata dal presente Statuto.

Art.18 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo

1. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente rimane in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.21 - Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
predispone lo schema del bilancio di esercizio;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.22 - L'Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art.30 del Codice del Terzo settore.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art.23 - Compiti dell'Organo di Controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di revisione rimane in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo IV I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo V Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Stefano", "Piero", "John", "Carmelo", and "Bisio".